

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1509-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

e dal Ministro per gli Affari Sociali

(JERVOLINO RUSSO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(GAVA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

col Ministro della Sanità

(DONAT-CATTIN)

col Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

col Ministro della Difesa

(ZANONE)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(GALLONI)

col Ministro per i Problemi delle Aree Urbane

(TOGNOLI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(FANFANI)

col Ministro delle Finanze

(COLOMBO)

e col Ministro del Tesoro

(AMATO)

(V. Stampato n. 1509)

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 6 dicembre 1989

(V. Stampato Camera n. 4414)

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 11 maggio 1990

*Trasmesso dal Presidente dalla Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 maggio 1990*

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga). - 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane nonché dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali.

4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.

5. Il Comitato ha responsabilità di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

Art. 1.

1. *Identico.*

«Art. 1. - (Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga). - 1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

6. Il Comitato, anche con l'eventuale apporto di esperti, formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative di competenza delle Regioni nel settore.

7. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente di cui al comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297.

8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:

a) sulla entità della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte;

b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonché sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme;

c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonché sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;

e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

f) sull'attività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

g) sugli esiti dei processi penali per reati previsti dalla presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico:*

a) *identica;*

b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonché sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attività lavorative e sul tipo di attività lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private;

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dalla presente legge;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanità, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre.

10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni locali, può richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che è tenuta a fornirli.

11. Ciascun Ministero e ciascuna Regione, previa autorizzazione del Comitato, può ottenere informazioni dall'Osservatorio.

12. Il Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con i Ministri della sanità, della pubblica istruzione e per gli affari sociali promuove una campagna informativa ed educativa sulle alterazioni fisiche e psichiche indotte dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, sui conseguenti riflessi comportamentali dal punto di vista sociale, nonchè sui danni diretti ed indiretti derivanti dall'alcoolismo e dal tabagismo.

13. La campagna informativa ed educativa sarà realizzata attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonchè attraverso pubbliche affissioni e sarà finanziata nella misura massima di lire 5 miliardi in ragione di anno sui fondi previsti per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 106, comma 11, della presente legge.

14. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 gennaio di ogni anno, riferisce al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio.

9. *Identico.*

10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni locali, può richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che è tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano violare il diritto all'anonimato.

11. Ciascun Ministero e ciascuna Regione possono ottenere informazioni dall'Osservatorio.

12. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri della sanità, della pubblica istruzione, della difesa e per gli affari sociali, promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonchè sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze.

13. Le campagne informative saranno realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonchè attraverso pubbliche affissioni e saranno finanziate nella misura massima di lire dieci miliardi in ragione di anno sui fondi previsti per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 106, comma 11, della presente legge.

14. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipen-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

strategie adottate e sugli obiettivi raggiunti, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti».

Art. 2.

1. L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza multilaterale ai Paesi in via di sviluppo dediti alla coltura delle piante da cui si estraggono le sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento.

3. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. - (Attribuzioni del Ministro della sanità). - 1. Il Ministro della sanità nell'ambito delle proprie competenze:

a) determina gli indirizzi per la preven-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

denze in Italia, sulle strategie adottate e sugli obiettivi raggiunti, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti».

2. Ogni tre anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.

Art. 2.

1. L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 3.

1. *Identico:*

«Art. 1-bis. - (Attribuzioni del Ministro della sanità). - 1. *Identico:*

a) determina, sentito il Consiglio sani-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

zione delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool;

b) partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti e con l'Organo di controllo sugli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunità economica europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente competenza nella materia di cui alla presente legge; a tal fine cura l'aggiornamento dei dati relativi alle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonché alle quantità disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati;

c) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e delle unità sanitarie locali, concernente le dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nonché quelle per la produzione, il commercio, l'esportazione, l'importazione e il transito delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo 69-bis;

e) stabilisce con proprio decreto:

1) l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 69-bis;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

tario nazionale, gli indirizzi per le attività di prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2) le tabelle di cui all'articolo 11, sentito l'Istituto superiore di sanità, curandone il tempestivo aggiornamento;

3) le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

4) i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi;

f) verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni dall'entrata in commercio di nuovi farmaci, la loro capacità di indurre dipendenza nei consumatori;

g) dà indicazioni relative al testo che deve accompagnare la promozione pubblicitaria dei prodotti alcolici, sia fissa che mobile, a mezzo stampa e attraverso le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, circa i danni derivanti dall'abuso nella assunzione di alcool e le patologie correlate;

h) dà indicazioni relative alla regolamentazione della vendita e della pubblicità dei superalcolici;

i) promuove, in collaborazione col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, studi e ricerche relativi agli aspetti farmacologici, tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici in tema di droghe, alcool e tabacco;

l) formula e attua in via sperimentale un programma di iniziative volte a eliminare o quantomeno a contenere il fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti.

Art. 1-ter. - (Istituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. È istituito presso il Ministero della sanità il Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Il Servizio centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento per le politiche e i programmi inerenti il trattamento delle dipendenze indicate nel comma 1 su tutto il

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

f) *identica*;

soppressa

soppressa

g) promuove, in collaborazione con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia, studi e ricerche relativi agli aspetti farmacologici, tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici in tema di droghe, alcool e tabacco;

h) promuove, in collaborazione con le Regioni, iniziative volte a eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti, favorendo anche l'immissione nel mercato di siringhe monouso autobloccanti.

Art. 1-ter. - (Istituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. *Identico*.

2. *Identico*:

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

territorio nazionale, con parere obbligatorio del Consiglio sanitario nazionale. Inoltre provvede a:

a) raccogliere i dati epidemiologici e le statistiche circa l'andamento dei consumi, delle violazioni delle norme sulla circolazione stradale e degli infortuni in stato di intossicazione da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) raccogliere ed elaborare i dati trasmessi dalle Regioni relativi all'andamento delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, nonché agli interventi di prevenzione e di recupero sociale e presentare annualmente un rapporto sulla materia al Ministro della sanità;

c) raccogliere ed elaborare i dati relativi al numero dei servizi pubblici e privati attivi nel settore delle droghe e dell'alcool, ai contributi ad essi singolarmente erogati, nonché al numero degli utenti assistiti ed ai risultati conseguiti nelle attività di recupero e prevenzione messe in atto;

d) esprimere il parere motivato sulle autorizzazioni in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope per le quali è competente il Ministro della sanità;

e) esprimere, sentito l'Istituto superiore di sanità, il parere motivato in ordine alla concessione di licenza di importazione di materie prime per la produzione e l'impiego delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

f) procedere all'accertamento qualitativo e quantitativo delle sostanze stupefacenti o psicotrope messe a disposizione del Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 80-*quater*;

g) determinare le sostanze stupefacenti o psicotrope da affidare in cessione temporanea ad industrie farmaceutiche per la lavorazione al fine di renderle idonee alla vendita;

h) elencare gli additivi aversivi non tossici da immettere nelle confezioni commerciali di solventi inalabili.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

a) *identica*;

b) raccogliere ed elaborare i dati trasmessi dalle Regioni relativi all'andamento delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, nonché agli interventi di prevenzione, di cura e di recupero sociale e presentare annualmente un rapporto sulla materia al Ministro della sanità;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

soppressa

g) *identica*;

h) individuare sostanze da taglio contenute nelle sostanze stupefacenti o psicotrope.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

3. Il Servizio centrale, per gli eventuali controlli analitici, si avvale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità o di istituti universitari.

Art. 1-*quater* - (Composizione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Al Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope è preposto un dirigente generale del Ministero della sanità.

2. Il Ministro provvede alla costituzione del Servizio centrale articolandolo in almeno quattro settori afferenti, rispettivamente, alla dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope, alla prevenzione delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti e altre patologie correlate, all'alcoolismo e al tabagismo preponendovi i dirigenti di cui al comma 3.

3. Nella Tabella XIX, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il quadro A, livello di funzione C, è incrementato di una unità;

b) il quadro C, livello di funzione D, è incrementato di due unità;

c) il quadro C, livello di funzione E, è incrementato di quattro unità».

2. Gli indirizzi di cui all'articolo 1-*bis* della legge 22 dicembre 1975, n. 685, inserito dal comma 1 del presente articolo, sono determinati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La costituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope ha luogo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'onere derivante dalla applicazione dell'articolo 1-*quater* della legge 22 dicembre 1975, n. 685, inserito dal comma 1 del

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3. *Identico*.

Art. 1-*quater* - (Composizione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. *Identico*.

2. Il Ministro provvede alla costituzione del Servizio centrale articolandolo in almeno quattro settori afferenti alla dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope, alla prevenzione delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti e altre patologie correlate, all'alcoolismo e al tabagismo preponendovi i dirigenti di cui al comma 3.

3. *Identico*».

2. Gli indirizzi di cui all'articolo 1-*bis* della legge 22 dicembre 1975, n. 685, inserito dal comma 1 del presente articolo, sono determinati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di cui al medesimo articolo 1-*bis*, comma 1, lettera e), è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. *Identico*.

4. All'onere derivante dalla applicazione dell'articolo 1-*quater* della legge 22 dicembre 1975, n. 685, inserito dal comma 1 del

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

presente articolo, valutato in lire 360 milioni per ciascuno degli esercizi 1990, 1991 e 1992, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all'articolo 35, comma 2, della presente legge.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. All'articolo 4, sesto comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è soppressa la parola «straordinarie».

Art. 5.

1. All'articolo 6 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Con la stessa pena è colpito chiunque riveli o preannunci l'ispezione qualora questa debba essere improvvisa, o comunque non preannunciata».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 6 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis - (Attribuzioni del Ministro dell'interno). - 1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle proprie competenze:

a) esplica le funzioni di alta direzione

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

presente articolo, valutato in lire 360 milioni per ciascuno degli esercizi 1990, 1991 e 1992, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all'articolo 39, comma 2, della presente legge.

5. *Identico.*

Soppresso.

Art. 4.

1. L'articolo 6 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (Opposizione alle ispezioni. - Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 chiunque:

a) indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall'articolo 4;

b) rileva o preannuncia l'ispezione qualora questa debba essere improvvisa o comunque non preannunciata;

c) indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti dall'articolo 29, oppure si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo 5».

Art. 5.

1. *Identico:*

«Art. 6-bis - (Attribuzioni del Ministro dell'interno). - *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di coordinamento generale in materia dei compiti e delle attività delle forze di polizia; promuove altresì, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro di grazia e giustizia, accordi internazionali di collaborazione con i competenti organismi esteri;

b) partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni dei Ministri degli affari esteri e della sanità, ai rapporti con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunità economica europea e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza nella materia di cui alla presente legge.

Art. 6-ter. - (Servizio centrale antidroga). -
1. Per l'attuazione dei compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza si avvale del servizio centrale antidroga, già istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 35 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il servizio mantiene e sviluppa i rapporti con i corrispondenti servizi delle polizie estere, avvalendosi anche dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC)-Interpol, nonché con gli organi tecnici dei Governi dei Paesi esteri operanti in Italia.

3 Il servizio cura, altresì, i rapporti con gli organismi internazionali interessati alla cooperazione nelle attività di polizia antidroga.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6-ter. - (Servizio centrale antidroga). -
1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nell'ambito del servizio centrale

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 6-*quater*. - (Uffici antidroga all'estero). - 1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori del territorio nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, personale appartenente al servizio centrale antidroga, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di esperti, per lo svolgimento di attività di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga.

2. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato di una quota di venti unità, riservata agli esperti del servizio centrale antidroga.

3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il servizio centrale antidroga può costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorità locali.

4. Agli uffici di cui al comma 3 è destinato personale del servizio centrale antidroga, nominato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.

5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1990, per le spese riguardanti il personale e in lire un miliardo per le spese di carattere funzionale relativamente al 1990».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

antidroga è equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i corpi di appartenenza.

Art. 6-*quater*. - (Uffici antidroga all'estero). - *Identico*».

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 7.

1. L'articolo 10 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (Consultazione e raccordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome). - 1. I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio della Repubblica, delle attività di prevenzione, di cura e di recupero socio-sanitario delle tossicodipendenze e per la lotta contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono svolti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quando all'ordine del giorno della Conferenza sono in discussione le problematiche attinenti alla materia di cui alla presente legge, è obbligatoria la presenza del Ministro per gli affari sociali».

Art. 8.

1. All'articolo 11 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero a nuove valutazioni scientifiche».

Art. 9.

1. All'articolo 15 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

1. All'articolo 11 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero a nuove acquisizioni scientifiche».

2. Il Ministro della sanità con proprio decreto, con le stesse modalità adottate per l'inserimento nelle tabelle, dispone, in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, l'esclusione da una o da alcune misure di controllo di quelle preparazioni che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinate.

Art. 8.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

«L'autorizzazione prevista nel primo comma è altresì necessaria per il compimento delle attività di cui al comma 2 dell'articolo 69-bis. Si applicano le disposizioni contenute nei precedenti commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 9.

1. All'articolo 38 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma dei precedenti articoli, e a titolari e/o direttori di farmacie aperte al pubblico e/o ospedaliere, in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario buoni acquisto conforme a modello predisposto e distribuito dal Ministero della sanità. La richiesta scritta non è necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie, per quanto attiene alle preparazioni comprese nella tabella V di cui all'articolo 12, acquistate presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso».

Art. 10.

1. All'articolo 42 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in genere, sprovvisti di servizio di farmacia interna, e i titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare dalle farmacie preparazioni comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui all'articolo 12, nella quantità occorrente per le normali necessità degli ospedali, ambulatori, istituti, case di cura e gabinetti predetti. La richiesta per l'acqui-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 69 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è inserito il seguente:

«Art. 69-bis. - (Obbligo di fornire informazioni e dati al servizio centrale antidroga in ordine alle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Il Ministro della sanità, sentiti l'Istituto superiore di sanità ed il Consiglio superiore di sanità, elenca con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le sostanze da assoggettare alle disposizioni

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sto di dette preparazioni deve essere fatta in triplice copia. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio scarico e trasmette l'altra alla competente autorità sanitaria».

Art. 11.

1. All'articolo 45 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Il contravventore alle disposizioni dei precedenti commi è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire centomila a lire quattro milioni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato».

2. All'articolo 45 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Ministro della sanità è delegato a stabilire con proprio decreto la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento delle sostanze stupefacenti e psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e i singoli reparti».

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 69 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono inseriti i seguenti:

«Art. 69-bis. - (Obbligo di fornire informazioni e dati al servizio centrale antidroga in ordine alle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

del presente articolo, in quanto suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Fermo il disposto di cui all'articolo 15, ultimo comma, chiunque intenda produrre, commerciare, esportare o importare all'ingrosso, ovvero spedire in transito le sostanze di cui al comma 1 ha l'obbligo di comunicare al servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, informazioni e dati concernenti la natura e la quantità delle sostanze stesse, il tipo di attività, nonché le operazioni commerciali da svolgere, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

3. Per la vigilanza ed il controllo sulle attività svolte dai soggetti di cui al comma 2 e sulla esattezza e completezza dei dati e delle informazioni fornite si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.

4. Chiunque produce, nonché commercia o esporta o importa all'ingrosso, ovvero spedisce in transito le sostanze di cui al comma 1 senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire venti milioni a lire duecento milioni.

5. Chiunque non adempie all'obbligo della comunicazione di cui al comma 2 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione della detta autorizzazione per un periodo non superiore ad un anno».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Chiunque produce, nonché commercia o esporta o importa all'ingrosso, ovvero spedisce in transito le sostanze di cui al comma 1 senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire venti milioni a lire duecento milioni. Alla condanna consegue la sospensione fino a quattro anni dell'autorizzazione a svolgere le attività indicate nel comma 2.

5. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. Il decreto di cui all'articolo 69-bis, comma 1, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, inserito dal comma 1 del presente articolo, sarà emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 648-bis. - (Riciclaggio). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione, o dai delitti concernenti la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope con altro denaro, altri beni o altre utilità ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 69-ter. - (Prescrizioni relative alla vendita). - 1. Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 12 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale.

2. Le sostanze incluse nella tabella VI dell'articolo 12 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica.

3. Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi precedenti è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

4. I prontuari farmaceutici degli enti mutualistici e previdenziali debbono presentare la connotazione con asterisco di tutte le specialità e le confezioni contenenti le sostanze incluse nelle sei tabelle dell'articolo 12».

2. Identico.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Art. 12.

1. L'articolo 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 71. - (*Attività illecite*). - 1. È vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall'articolo 12. È altresì vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme della presente legge.

2. È consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1, debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto».

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono inseriti i seguenti:

«Art. 71-bis. - (*Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*). - 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 15, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamen-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 13.

1. L'articolo 70 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«TITOLO VIII - DELLA REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ ILLECITE

CAPO I - DISPOSIZIONI PENALI.

Art. 70. - (*Attività illecite*). - *Identico*».

Art. 14.

1. L'articolo 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dai seguenti:

«Art. 71. - (*Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*). - 1. *Identico*.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

te detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 72 e 72-bis, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 12, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire seicento milioni.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 12, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni.

5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze nonchè per qualsiasi altra circostanza inerente alla persona del colpevole, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 12, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 12, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 71-ter. - (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 71-bis, ed il fatto, per i mezzi, le modalità, le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, nonché per qualsiasi altra circostanza inerente alle persone dei colpevoli, non risulta di lieve entità, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3 non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 74.

6. Le pene previste dai commi da 1 a 5 è diminuita dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Art. 71-quater. - (Traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope esercitato in

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 71-bis. - (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 71, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 71, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti».

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

forma associata). - 1. Al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 71-ter, quando tre o più persone, associate tra loro allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 71-bis, pongono in essere uno dei fatti di cui a tale articolo, e l'esercizio in forma associata dell'attività criminosa, per i mezzi, le modalità, le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, nonchè per qualsiasi altra circostanza inerente alle persone dei colpevoli, non risulta di lieve entità, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia una delle attività di cui al citato articolo 71-bis è punito con la reclusione non inferiore a ventiquattro anni.

2. Per il solo fatto di partecipare ad una delle condotte di cui al comma 1 la pena è della reclusione non inferiore a quindici anni.

3. Se l'associazione è armata, nei casi di cui ai commi 1 e 2 la pena è aumentata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

4. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 74.

5. La pena prevista dai commi da 1 a 4 è diminuita dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato ovvero per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Art. 71-quinquies. - 1. Al codice penale, dopo l'articolo 648-bis è inserito il seguente:

"Art. 648-ter. - (*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

produzione o il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Art. 71-*sexies*. - (*Estensione della legislazione antimafia alle associazioni che esercitano il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*). - 1. Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti le misure di prevenzione, nonché particolari disposizioni in materia valutaria, processuale, tributaria e societaria nei confronti di persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, sono applicabili altresì alle persone sottoposte alle indagini per appartenenza ad associazioni di cui gli articoli 71-*ter* e 71-*quater*».

Art. 14.

1. L'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 72. - (*Sanzioni amministrative*). - 1. Chiunque illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in dose non superiore a quella media giornaliera è sottoposto alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, del passaporto o di ogni altro documento equipollente, della licenza di polizia per il porto d'armi, con proibizione di detenzione di armi proprie di ogni genere, o del divieto di allontanarsi dal comune di residenza. La sanzione amministrativa si applica per un periodo da due a quattro mesi se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III, previste nell'articolo 12, per un

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

Art. 15.

1. *Identico*:

«Art. 72. - (*Sanzioni amministrative*). - 1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'articolo 72-*quater*, è sottoposto alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equipollente o, se trattasi di straniero, del permesso di soggiorno per motivi di turismo, ovvero del divieto di conseguire tali documenti, per un periodo da due a quattro mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

periodo da uno a tre mesi se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV, previste dallo stesso articolo 12.

2. La competenza ad infliggere la sanzione amministrativa di cui al comma 1 spetta al prefetto. Al relativo procedimento si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma i termini ivi previsti sono ridotti di due terzi.

3. Il prefetto rende edotto l'interessato della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento ove si sottoponga volontariamente al programma terapeutico e socio-riabilitativo previsto dall'articolo 97. Se l'interessato lo richiede, il prefetto, assunte sommarie informazioni presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze anche in ordine alla necessità del trattamento, dispone la sospensione del procedimento e, successivamente, l'archiviazione degli atti ove risulti che l'interessato si sia sottoposto al programma e lo abbia concluso con esito favorevole. La sospensione è revocata allorchè il prefetto riceve notizia che l'interessato, senza giustificato motivo, non abbia collaborato alla definizione del programma o ne abbia rifiutato o interrotto l'esecuzione, ovvero mantenga un comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione.

4. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono disposte non più di tre volte nei confronti della stessa persona.

5. Il divieto di allontanarsi dal comune di residenza può, a richiesta dell'interessato per comprovate ragioni di cura e recupero, essere sostituito dal divieto di allontanarsi da altro comune.

6. L'autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute deve essere concessa specificamente per ciascuno degli anzidetti motivi.

7. Se i fatti previsti dal comma 1 hanno per oggetto sostanze di cui alle tabelle II e IV e ricorrono elementi tali da far presume-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

se nelle tabelle I e III previste dall'articolo 12, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 12. Competente ad applicare la sanzione amministrativa è il prefetto del luogo ove è stato commesso il fatto.

2. Se i fatti previsti dal comma 1 riguardano sostanze di cui alle tabelle II e IV e ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e per una sola volta, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

3. In ogni caso, se si tratta di persona minore di età e se nei suoi confronti non risulta utilmente applicabile la sanzione di cui al comma 1, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del Capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto provvede anche alla segnalazione prevista dal comma 2 dell'articolo 96 della presente legge.

5. Accertati i fatti, gli organi di polizia giudiziaria procedono alla contestazione immediata, se possibile, e senza ritardo ne riferiscono al prefetto.

6. Entro il termine di cinque giorni dalla segnalazione il prefetto convoca dinanzi a sè o ad un suo delegato la persona segnalata per accertare, a seguito di colloquio, le ragioni della violazione, nonchè per individuare gli accorgimenti utili per prevenire ulteriori violazioni. In tale attività il prefetto è assistito dal personale di un nucleo operativo costituito presso ogni prefettura.

7. Gli organi di polizia giudiziaria possono invitare la persona nei cui confronti hanno effettuato la contestazione immedia-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

re che il medesimo soggetto si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, il prefetto, in luogo della sanzione e per una sola volta, lo invita a non fare più uso delle sostanze stesse, rappresentandogli le conseguenze a suo danno, e dispone l'archiviazione degli atti. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il prefetto può avvalersi delle unità sanitarie locali e di ogni struttura avente sede nella provincia, che svolga attività di prevenzione e recupero di tossicodipendenti.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ta a presentarsi immediatamente, ove possibile, dinanzi al prefetto o al suo delegato affinché si proceda al colloquio di cui al comma 6.

8. Se l'interessato è persona minore di età, il prefetto convoca, se possibile ed opportuno, i familiari, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia delle strutture terapeutiche e rieducative esistenti nel territorio della provincia, favorendo l'incontro con tali strutture.

9. Il prefetto, ove l'interessato volontariamente richieda di sottoporsi al programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 97 e se ne ravvisi l'opportunità, sospende il procedimento e dispone che l'istante sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze per la predisposizione del programma, fissando un termine per la presentazione e curando l'acquisizione dei dati necessari per valutarne il comportamento complessivo durante l'esecuzione del programma, fermo restando il segreto professionale previsto dalle norme vigenti ai fini di ogni disposizione della presente legge.

10. Il prefetto si avvale delle unità sanitarie locali e di ogni altra struttura con sede nella provincia che svolga attività di prevenzione e recupero. Può assumere informazioni, presso le stesse strutture, al fine di valutare l'opportunità del trattamento.

11. Se risulta che l'interessato ha attuato il programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il prefetto dispone l'archiviazione degli atti.

12. Se l'interessato non si presenta al servizio pubblico per le tossicodipendenze entro il termine indicato ovvero non inizia il programma secondo le prescrizioni stabilite o lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto lo convoca nuovamente dinanzi a sè e lo invita al rispetto del programma, rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il program-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 72-bis. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

13. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi che precedono può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e in quello successivo.

14. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui ai precedenti commi che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.

15. In attesa della costituzione dei nuclei operativi il prefetto si avvale, anche ai fini del colloquio di cui al comma 6, delle unità sanitarie locali e delle altre strutture di cui al comma 10».

2. Per le esigenze connesse ai compiti attribuiti al prefetto il Governo è delegato ad emanare, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione della istituzione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno di una apposita dotazione organica di assistenti sociali, complessivamente non superiore a 200 unità, per l'espletamento nell'ambito delle prefetture degli adempimenti di cui all'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e delle attività da svolgere in collaborazione con il servizio pubblico per le tossicodipendenze e con le altre strutture operanti nella provincia;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono inseriti i seguenti:

«Art. 72-bis. - (Sanzioni penali). - 1. Chiunque, essendo già incorso per tre volte nelle sanzioni amministrative di cui all'articolo 72, commette uno dei fatti previsti da tale articolo, è soggetto alla pena della sospensione della patente di guida, del passaporto o di ogni altro documento equipollente, della licenza di polizia per il porto d'armi, con proibizione di detenzione di armi proprie di ogni genere, e del divieto di allontanarsi dal comune di residenza per un periodo da tre ad otto mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III, previste dall'articolo 12; per un periodo da due a quattro mesi, se si tratta di sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 12.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) previsione delle qualifiche funzionali e dei relativi profili professionali riferiti al personale di cui alla lettera a) in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente per i ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno;

c) previsione che per la copertura dei posti di nuova istituzione il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi e a procedere alle relative assunzioni in servizio con l'osservanza delle procedure previste dagli articoli 20, ultimo comma, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340;

d) previsione che il prefetto possa anche avvalersi di personale volontario, previa verifica di una comprovata competenza nel campo del recupero delle tossicodipendenze.

3. L'onere derivante dall'attuazione del comma 2, lettera a), del presente articolo è determinato in lire 6.050 milioni annui a decorrere dal 1991.

Art. 16.

1. *Identico:*

«Art. 72-bis. - (Provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Sanzioni penali in caso di inosservanza). - 1. Chiunque dopo il secondo invito del prefetto previsto dal comma 12 dell'articolo 72 rifiuta o interrompe il programma terapeutico e socio-riabilitativo è sottoposto, per un periodo da tre ad otto mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 12, ovvero per un periodo da due a quattro mesi se si tratta delle sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 12, ad una o più delle seguenti misure:

a) divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa su

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. Il giudice, valutata la pericolosità dell'imputato, può imporgli, anche in via provvisoria ma per un periodo non superiore a quello massimo previsto per la pena di cui al comma 1, l'obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana presso il locale ufficio della polizia di Stato o, in mancanza, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente; le ore in cui dev'essere adempiuto all'obbligo vanno stabilite compatibilmente con gli impegni di lavoro e di studio del soggetto. Il giudice può altresì disporre il sequestro di veicoli o autoveicoli con i quali le sostanze sono state trasportate o in cui sono state custodite, salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 240 del codice penale.

3. La sentenza di cui al comma 1 è iscritta nel casellario giudiziale, ma di essa viene fatta menzione esclusivamente nei certificati rilasciati a richiesta dell'autorità giudiziaria per ragioni di giustizia penale; se la persona è minore degli anni diciotto, la sentenza è comunicata ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

4. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 72.

(V., in diversa formulazione, l'articolo 72-quater, comma 3, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come inserito dal presente testo).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

richiesta dell'interessato per comprovate ragioni di cura e recupero;

b) obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana presso il locale ufficio della polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;

c) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;

d) divieto di frequentare i locali pubblici indicati nel decreto;

e) sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi con proibizione di detenzione di armi proprie di ogni genere, del passaporto o di ogni altro documento equipollente;

f) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività, almeno per una giornata lavorativa alla settimana, attività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le province, i comuni o presso enti, organizzazioni di assistenza, di istruzione, di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con il Ministero dell'interno;

g) sequestro dei veicoli, se di proprietà dell'autore del reato, con i quali le sostanze siano state trasportate o custodite, salva in ogni caso la confisca delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

h) affidamento al servizio sociale secondo le disposizioni stabilite dai commi da 5 a 10 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;

i) sospensione del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per motivi turistici.

2. Le stesse misure si applicano a chiunque, essendo già incorso per due volte nelle sanzioni amministrative previste dall'articolo 72, commette uno dei fatti previsti dal comma 1 di tale articolo.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(V., in diversa formulazione, l'articolo 72-quater, comma 1, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come inserito dal presente testo).

(V., in diversa formulazione, l'articolo 72-quinquies, comma 1, secondo periodo, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come inserito dal presente testo).

(V., in diversa formulazione, l'articolo 72-quinquies, comma 3, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come inserito dal presente testo).

(V., in diversa formulazione, l'articolo 72-quinquies, comma 5, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come inserito dal presente testo).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3. Se il provvedimento riguarda un minore, è comunicato ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

4. Competente a irrogare la sanzione è il pretore del luogo in cui è stato commesso il fatto o, se si tratta di minorenni, il tribunale per i minorenni.

5. Il giudice provvede con decreto motivato, assunte informazioni presso il servizio operativo della prefettura e presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto a meno che il giudice che l'ha emesso non disponga diversamente.

6. Nell'adottare le prescrizioni, nel modificarle in relazione alle esigenze emerse o nell'autorizzare eccezioni, il giudice tiene conto delle necessità derivanti dall'eventuale programma terapeutico e socio-riabilitativo cui l'interessato sia invitato a sottoporsi o al quale egli volontariamente si sottoponga, nonché di quelle di lavoro, di studio, di famiglia e di salute.

7. Se l'interessato lo richiede, il giudice sospende il procedimento e dispone che egli sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze al fine di sottoporsi al programma di cui all'articolo 97, fissando un termine per la presentazione e acquisendo successivamente i dati per valutarne il comportamento durante l'esecuzione.

8. Il giudice revoca la sospensione e dispone la prosecuzione del procedimento quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma, o ne ha rifiutato o interrotto l'esecuzione ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione.

9. Se l'interessato si è sottoposto al programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il giudice dispone l'archiviazione degli atti.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(V., in diversa formulazione, l'articolo 72-quinquies, comma 6, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come inserito dal presente testo).

(V., in diversa formulazione, l'articolo 72-quater, comma 4, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come inserito dal presente testo).

Art. 72-ter. - (Abbandono di siringhe). - 1. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona in modo da mettere a rischio l'incolumità altrui siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'arresto fino a sei mesi.

2. I comuni, nei giardini pubblici, negli spazi verdi di loro pertinenza e negli altri luoghi pubblici opportuni sono tenuti ad esporre cartelli indicanti il divieto e la sanzione di cui al comma 1.

Art. 72-quater. - (Giudice competente ed applicabilità di disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689). - 1. La cognizione dei reati di cui all'articolo 72-bis appartiene al pretore tranne che si tratti di minori.

2. Ai fini dei commi 1 e 2 dell'articolo 72-bis, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 62, 63, 64, 65, 69, primo comma, e 73 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Per i minori di età le pene previste nei commi 1 e 2 dell'articolo 72-bis sono sostituite dall'affidamento in prova al servizio sociale per un periodo da due a sei mesi, secondo le disposizioni stabilite dai commi da 5 a 10 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e le funzioni attribuite agli organi di polizia dagli articoli 62, 63, 64 e 65 della legge 24 novembre 1981, n. 689,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

10. L'archiviazione a norma del comma 9 non può essere disposta più di una volta nei confronti della stessa persona.

11. Il provvedimento con il quale sono inflitte le misure di cui al comma 1 non è iscritto nel casellario giudiziale, ma di esso è fatta annotazione in apposito registro ai soli fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni di cui al presente articolo.

12. Chiunque viola le prescrizioni imposte a norma del comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinque milioni.

Art. 72-ter. - (Abbandono di siringhe). - 1. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona in modo da mettere a rischio l'incolumità altrui siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.

Soppresso.

Soppresso.

(Collocato, in diversa formulazione, quale comma 4 dell'articolo 72-bis della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come inserito dal testo approvato dalla Camera dei deputati).

(Collocato, in diversa formulazione, quale lettera h) del comma 1 dell'articolo 72-bis della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come inserito dal testo approvato dalla Camera dei deputati).

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

sono svolte dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni. La sentenza è comunicata ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

4. Chiunque viola le prescrizioni cui è tenuto in conseguenza delle sanzioni amministrative e penali di cui agli articoli 72 e 72-bis, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinque milioni.

Art. 72-quinquies. - (Sospensione del procedimento). - 1. Per i fatti di cui all'articolo 72-bis, anche se ricorre l'aggravante della recidiva specifica, il giudice rende edotto l'imputato della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento ove si sottoponga volontariamente al programma terapeutico e socio-riabilitativo previsto dall'articolo 97. Se l'interessato lo richiede, il giudice sospende il procedimento e dispone che egli sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze al fine di sottoporsi al programma di cui all'articolo 97, dandone comunicazione alla Sezione civile specializzata del Tribunale o, se si tratta di minori, al tribunale dei minorenni competente per territorio.

2. Durante la sospensione del procedimento l'autorità giudiziaria può compiere gli atti urgenti per la conservazione delle prove.

3. Il giudice revoca la sospensione e dispone la prosecuzione del processo allorchè, su segnalazione del servizio pubblico per le tossicodipendenze, ha notizia che la persona, senza giustificato motivo e nonostante la diffida da parte della sezione civile specializzata del tribunale o del tribunale per i minorenni, non ha collaborato alla definizione del programma o ha rifiutato o interrotto l'esecuzione ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione.

4. Il giudice può, su richiesta dell'interessato e per una sola volta, riammetterlo al programma.

5. Completatosi il programma, il giudice pronuncia sentenza con cui dichiara la

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Collocato, in diversa formulazione, quale comma 12 dell'articolo 72-bis della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come inserito dal testo approvato dalla Camera dei deputati).

Soppresso.

(Periodo collocato, in diversa formulazione, quale comma 7 dell'articolo 72-bis della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come inserito dal testo approvato dalla Camera dei deputati).

(Collocato, in diversa formulazione, quale comma 8 dell'articolo 72-bis della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come inserito dal testo approvato dalla Camera dei deputati).

(Collocato, in diversa formulazione, quale comma 9 dell'articolo 72-bis della legge 22

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

improcedibilità del giudizio a norma del presente articolo: tale sentenza non è menzionata nei certificati del casellario giudiziale spediti ad istanza dei privati.

6. La improcedibilità di cui al comma 5 non può essere dichiarata più di due volte nei confronti della stessa persona.

Art. 72-*sexies*. - (Quantificazione delle sostanze). - 1. Con decreto del Ministro della sanità da emanarsi previo parere dell'Istituto superiore di sanità sono determinati:

a) le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro ore;

c) i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere.

2. Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore».

2. Il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1 dell'articolo 72-*sexies* della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come inserito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

1. L'articolo 73 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 73. - (Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dicembre 1975, n. 685, come inserito dal testo approvato dalla Camera dei deputati).

(Collocato, in diversa formulazione, quale comma 10 dell'articolo 72-bis della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come inserito dal testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 72-*quater*. - (Quantificazione delle sostanze). - *Identico*».

2. Il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1 dell'articolo 72-*quater* della legge 22 dicembre 1975, n. 685, inserito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

da lire cinque milioni a lire venti milioni se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 12, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 12.

2. Chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con le stesse pene previste nel comma 1.

3. La pena è aumentata dalla metà a due terzi se al convegno partecipa persona di età minore.

4. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la chiusura dell'esercizio per un periodo da due a cinque anni.

5. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento motivato dall'autorità giudiziaria procedente.

6. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento cautelare dal prefetto territorialmente competente o dal Ministro della sanità, quando l'esercizio è aperto o condotto in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno, salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorità giudiziaria».

Art. 17.

1. L'articolo 74 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 74. - (Aggravanti specifiche). - 1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 71-bis della presente legge sono aumentate da un terzo alla metà:

a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti o psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 18.

1. *Identico:*

«Art. 74. - (Aggravanti specifiche). - 1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 71 della presente legge sono aumentate da un terzo alla metà:

a) *identica;*

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 112 del codice penale;

c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata;

e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva.

2. Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 71-bis riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo.

3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per sé o per altri il profitto, il prezzo o l'impunità ha fatto uso di armi.

4. Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 112 del codice penale.

5. Le aggravanti previste dal presente articolo, eccettuata quella indicata nel comma 2, si applicano anche al reato previsto dall'articolo 72-bis».

Art. 18.

1. Dopo l'articolo 74 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è inserito il seguente:

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) se l'offerta o la cessione è finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente;

g) se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

2. Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 71 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo.

3. *Identico*.

4. *Identico*.

5. Le sanzioni previste dall'articolo 72-bis sono aumentate nella misura stabilita dal presente articolo quando ricorrono le circostanze ivi previste, eccettuata quella indicata dal comma 2».

Art. 19.

1. *Identico*:

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

«Art. 74-bis. - (Prestazioni di soccorso nel caso di morte o lesioni dell'assuntore). - 1. Quando l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la morte o lesioni personali dell'assuntore e taluno, per aver determinato o comunque agevolato l'uso di sostanze, debba risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice penale, le pene stabilite da tali articoli, nonché quelle stabilite per i reati previsti dalla presente legge eventualmente commessi nella predetta attività di determinazione o agevolazione, sono ridotte dalla metà a due terzi se il colpevole ha prestato assistenza alla persona offesa ed ha tempestivamente informato l'autorità sanitaria o di polizia».

Art. 19.

1. L'articolo 76 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 76. - (Istigazione, proselitismo, induzione e determinazione al reato di persona minore). - 1. Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunità giovanili o di caserme. La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari.

3. La pena è raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore degli anni quattordici, di persona palesemente incapace o di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

4. Se il fatto riguarda le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 12

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

«Art. 74-bis. - (Prestazioni di soccorso nel caso di pericolo di morte o lesioni dell'assuntore). - 1. Identico».

Art. 20.

1. Identico:

«Art. 76. - (Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore). - 1. Identico.

2. Identico.

3. Identico.

4. Identico».

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

le pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla metà.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì nei confronti di chiunque determina persona minore degli anni diciotto a commettere uno dei delitti previsti dalla presente legge.

6. Se il minore non è imputabile, chi lo ha determinato risponde del delitto commesso dal minore e la pena è aumentata».

Art. 20.

1. L'articolo 78 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 78. - (Divieto di propaganda pubblicitaria). - 1. La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall'articolo 12, anche se effettuata in modo indiretto, è vietata. Non sono considerate propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità, tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore.

2. Il contravventore è punito con una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 76.

3. La pena è dell'arresto fino a tre anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni se il fatto è commesso mediante pubblicazioni dirette ai giovani».

Art. 21.

1. L'articolo 79 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 79. - (Pene accessorie). - 1. Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 71-bis, 71-ter, 71-quater, 73 e 76, il giudice può disporre il divieto di

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

Soppresso.

Art. 21.

1. *Identico:*

«Art. 78. - (Divieto di propaganda pubblicitaria). - 1. *Identico.*

2. *Identico.*

Soppresso.

3. Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 106».

Art. 22.

1. *Identico:*

«Art. 79. - (Pene accessorie). - 1. Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 71, 71-bis, 73 e 76, il giudice può disporre il divieto di espatrio e il ritiro

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

espatrio e il ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni.

2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell'articolo 12 del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.

3. La sentenza di condanna, pronunciata ai sensi dell'articolo 72-bis, e il provvedimento di cui all'articolo 72-quinquies, comma 1, comportano la confisca delle sostanze e dei mezzi comunque usati per commettere il reato».

Art. 22.

1. Dopo l'articolo 82 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono inseriti i seguenti:

«Art. 82-bis. - (Sospensione dell'esecuzione di pena detentiva). - 1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore a tre anni, anche se congiun-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni.

2. *Identico.*

3. Il provvedimento che applica le sanzioni amministrative nonchè quello che definisce o sospende il procedimento ai sensi degli articoli precedenti dispone comunque la confisca delle sostanze».

Art. 23.

1. L'articolo 81 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 81. - (Espulsione dello straniero condannato). - 1. Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 71, 71-bis, 73 e 76, commi 2 e 3, a pena espiaata deve essere espulso dallo Stato.

2. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dalla presente legge.

3. Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'articolo 382 del codice di procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 71, il prefetto dispone l'espulsione immediata e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente».

Art. 24.

1. *Identico:*

«Art. 82-bis. - (Sospensione dell'esecuzione di pena detentiva). - 1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore a tre anni, anche se congiun-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che la persona si è sottoposta o abbia in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo. La stessa disposizione si applica per i reati previsti dall'articolo 71-bis, comma 5, quando le pene detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria, non superano i quattro anni.

2. La sospensione della esecuzione non può essere concessa se nel periodo compreso tra l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione.

3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca. Non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, nè alle obbligazioni civili derivanti dal reato.

4. La sospensione della esecuzione della pena non può essere concessa più di una volta ed il tribunale ai fini dell'accertamento dei presupposti di cui al comma 1 può tener conto cumulativamente di pene detentive inflitte con più condanne divenute definitive anteriormente alla domanda di cui all'articolo 82-ter, comma 1.

Art. 82-ter. - (*Istanza per la sospensione dell'esecuzione*). - 1. La sospensione della esecuzione della pena è concessa su istanza del condannato presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede.

2. All'istanza è allegata certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze attestante il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto, l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma è stato eseguito o è in corso, le modalità di realizzazione e l'eventuale completamento del programma.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che la persona si è sottoposta o abbia in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo. La stessa disposizione si applica per i reati previsti dall'articolo 71, comma 5, quando le pene detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria, non superano i quattro anni.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 82-ter. - (*Istanza per la sospensione dell'esecuzione*). - *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

3. Se l'ordine di carcerazione non è stato ancora emesso o eseguito, l'istanza è presentata al pubblico ministero il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'articolo 82-bis, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. Il disposto del comma 3 si applica anche quando l'istanza è presentata dopo che l'ordine di carcerazione è stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero ordina la scarcerazione del condannato se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'articolo 82-bis.

Art. 82-quater. - (Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza). - 1. Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta.

2. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza può acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socio-riabilitativo effettuato.

3. Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione non è concessa, emette ordine di carcerazione.

Art. 82-quinquies. - (Estinzione del reato. Revoca della sospensione). - 1. Se nei cinque anni successivi al provvedimento di sospensione dell'esecuzione il condannato non commette un delitto non colposo

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 82-quater. - (Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza). - Identico.

Art. 82-quinquies. - (Estinzione del reato. Revoca della sospensione). - 1. Se il condannato attua il programma terapeutico e nei cinque anni successivi al provvedimento di sospensione dell'esecuzione non

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

punibile con la reclusione, la pena e ogni altro effetto penale si estinguono.

2. La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta una pena definitiva».

Art. 23.

1. Dopo l'articolo 84 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è inserito il seguente capo:

«Capo III. - DISPOSIZIONI SULL'ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 84-bis. - (Acquisto simulato di droga).
- 1. Fermo il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla presente legge ed in esecuzione di operazioni anti-crimine specificatamente disposte dal servizio centrale antidroga o, d'intesa con questo, dal questore o dal comandante del gruppo dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria, procedono all'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Dell'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope è data immediata e dettagliata comunicazione al servizio centrale antidroga ed all'autorità giudiziaria. Questa, se richiesta dalla polizia giudiziaria, può, con decreto motivato, differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

commette un delitto non colposo punibile con la sola reclusione, la pena e ogni altro effetto penale si estinguono.

2. La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato si sottrae al programma senza giustificato motivo, ovvero se, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione».

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia si provvede all'acquisizione di case mandamentali ed alla loro destinazione per i tossicodipendenti condannati con sentenza anche non definitiva.

Art. 25.

1. *Identico*:

«Capo III. - DISPOSIZIONI SULL'ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 84-bis. - (Acquisto simulato di droga).
- *Identico*.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 84-ter. - (Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro. Collaborazione internazionale). - 1. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 71-bis, 71-ter e 71-quater.

2. Per gli stessi motivi gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga nonchè le autorità doganali possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, all'autorità giudiziaria, che può disporre diversamente, ed al servizio centrale antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale. L'autorità procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.

3. L'autorità giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato, delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'articolo 69-bis.

4. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore.

Art. 84-quater. - (Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale o in alto mare una nave nazionale, anche da diporto, che si sospetta

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 84-ter. - (Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro. Collaborazione internazionale). - 1. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 71 e 71-bis.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 84-quater. - (Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope). - *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

essere adibita al trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope, può fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda una autorità consolare.

2. Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle acque territoriali e, al di fuori di queste, nei limiti previsti dalle norme dell'ordinamento internazionale.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, anche agli aeromobili.

Art. 84-*quinqüies*. - (*Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga*). - 1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia antidroga; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.

2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

4. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, all'Amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3. Possono altresì essere assegnati, a richiesta, anche ad associazioni, comunità, od enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 84-*quinqüies*. - (*Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga*). - *Identico*.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

5. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in parti uguali, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'interno, che provvede alle erogazioni di competenza ai sensi del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e del Ministero della sanità con vincolo di destinazione per le attività di recupero dei soggetti tossicodipendenti.

Art. 84-sexies. - (*Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga*).

- 1. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dagli articoli precedenti, ovvero per il delitto di sostituzione di denaro o valori provenienti da traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o da associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei delitti contemplati dalla presente legge.

2. A tal fine il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare piani annuali o frazioni di piani pluriennali per il potenziamento delle attività del servizio centrale antidroga nonché dei mezzi e delle strutture tecnologiche della Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, impiegate per l'attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

3. I predetti piani di potenziamento sono formulati secondo una coordinata e comune pianificazione tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza e le forze di polizia di cui al comma 2 e sono approvati con

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 84-sexies. - (*Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga*).

- 1. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dagli articoli precedenti, ovvero per il delitto di sostituzione di denaro o valori provenienti da traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o da associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei delitti contemplati dalla presente legge, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al quale è chiamato a partecipare il direttore del servizio centrale antidroga.

4. Ai fini del presente articolo le somme di cui al comma 1 affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno - rubrica "Sicurezza pubblica".

Art. 84-septies. - (Notizie di procedimenti penali). - 1. Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, può chiedere all'autorità giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione o per il tempestivo accertamento dei delitti previsti dalla presente legge, nonchè per la raccolta e per la elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi delitti.

2. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta provvede entro quarantotto ore.

3. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 2 sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere comunicate agli organi di polizia degli Stati esteri con i quali siano raggiunte specifiche intese per la lotta al traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope e alla criminalità organizzata.

4. Se l'autorità giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, dispone con decreto motivato che la trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario.

Art. 84-octies. - (Controlli ed ispezioni). - 1. Al fine di assicurare l'osservanza delle

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

4. *Identico.*

Art. 84-septies. - (Notizie di procedimenti penali). - *Identico.*

Art. 84-octies. - (Controlli ed ispezioni). - *Identico».*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

disposizioni previste dalla presente legge, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza possono svolgere negli spazi doganali le facoltà di visita, ispezione e controllo previste dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), della legge 10 ottobre 1989, n. 349.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. Ai fini dell'applicazione del presente comma, saranno emanate, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, le opportune norme di coordinamento nel rispetto delle competenze istituzionali.

3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni ai sensi dei commi 2 e 3, sono tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. Per il primo triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le attività del servizio centrale antidroga nonché per gli oneri di cui all'articolo 84-*quinquies* della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e per l'avvio del potenziamento di cui all'articolo 84-*sexies*, comma 2, della stessa legge, entrambi inseriti dal comma 1 del presente articolo, sono stanziati 6.800 milioni di lire in ragione d'anno.

Art. 24.

1. Il titolo IX della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«TITOLO IX. - INTERVENTI INFORMATIVI ED EDUCATIVI

Capo I. - DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE SCOLASTICO

Art. 85. - *(Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attività di educazione ed informazione)*. - 1. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate.

2. Le attività di cui al comma 1 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell'attività educativa e didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche tematiche nell'ambito delle discipline curriculari.

3. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. *Identico.*

Art. 26.

1. *Identico:*

«TITOLO IX. - INTERVENTI INFORMATIVI ED EDUCATIVI

Capo I. - DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE SCOLASTICO

Art. 85. - *(Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attività di educazione ed informazione)*. - 1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

della prevenzione e rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma 1 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.

4. Il comitato, che funziona sia unitariamente che attraverso gruppi di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:

a) della pedagogia preventiva;

b) dell'impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;

c) dell'incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;

d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni pubbliche.

5. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e dei comuni.

6. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola sarà data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze.

Art. 86. - (Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media). - 1. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

della prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale, e rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma 1 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.

4. Identico:

a) identica;

b) identica;

c) identica;

d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla prevenzione primaria.

5. Identico.

6. Identico.

Art. 86. - (Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media). - 1. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze. Detti comitati sono composti da sette membri.

3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie locali nonchè esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.

4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalle disposizioni in vigore. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.

5. Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dell'articolo 93.

6. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'articolo 93 entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inseri-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonchè tra rappresentanti di associazioni familiari. Detti comitati sono composti da sette membri.

3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie locali nonchè esponenti di associazioni giovanili.

4. *Identico.*

5. Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope nonchè sul fenomeno criminoso nel suo insieme con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritte nell'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dell'articolo 93.

6. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritte nell'albo di cui all'articolo 93 entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

mento o al reinserimento nell'attività lavorativa.

7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere disposte, nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'articolo 93 della presente legge.

8. Il Ministro della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attività di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui all'articolo 87.

9. L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 85 e dei comitati di cui al presente articolo è valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi.

Art. 87. - (Centri di informazione e consulenza nelle scuole. Iniziative di studenti animatori). - 1. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori.

2. I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

saranno finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento nell'attività lavorativa.

7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere disposte, nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'articolo 93 della presente legge, a condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato i corsi di cui al comma 5.

8. *Identico.*

9. *Identico.*

Art. 87. - (Centri di informazione e consulenza nelle scuole. Iniziative di studenti animatori). - *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.

3. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.

4. Le iniziative di cui al comma 3 rientrano tra quelle previste dall'articolo 6, secondo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e sono deliberate dal consiglio d'istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.

5. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, è volontaria.

Capo II. - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FORZE ARMATE

Art. 88. - (*Corsi di formazione e di informazione*). - 1. Il Ministero della difesa promuove corsi formativi di psicologia e sociologia per tutti gli ufficiali medici e per gli allievi delle scuole infermieri, nonché per ufficiali e sottufficiali di arma finalizzati ad addestrare personale esperto preposto alla tutela della salute fisica e psichica dei giovani alle armi. Promuove altresì sessioni di studio sulla psicologia di gruppo e su temi specifici di sociologia nonché seminari sul disadattamento giovanile e sulle tossicodipendenze da svolgere periodicamente per la continua formazione e l'aggiornamento dei quadri permanenti.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Capo II. - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FORZE ARMATE

Art. 88. - (*Corsi di formazione e di informazione*). - 1. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. Il Ministero della difesa organizza presso accademie, scuole militari, scuole di sanità militare, comandi ed enti militari corsi di informazione sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, alcool e tabacco, inserendoli nel più ampio contesto dell'azione di educazione civica e sanitaria che viene svolta nei confronti dei giovani che prestano il servizio militare di leva. Tale informazione è attuata anche mediante periodiche campagne basate su conferenze di ufficiali medici ai militari di leva, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli.

Art. 89. - (Azione di prevenzione e accertamenti sanitari). - 1. Il Ministero della difesa tramite i consultori ed i servizi di psicologia delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le tossicodipendenze.

2. In occasione delle operazioni di selezione per la leva e per l'arruolamento dei volontari, ove venga individuato un caso di tossicodipendenza o tossicofilia, l'autorità militare, che presiede alla visita medica e alle prove psicoattitudinali, dispone l'invio dell'interessato all'ospedale militare per gli opportuni accertamenti.

3. Analogamente provvede l'autorità sanitaria militare nel corso di visite mediche periodiche e di idoneità a particolari mansioni o categorie.

Art. 89-bis. - (Stato di tossicodipendenza degli iscritti e arruolati di leva, nonché dei militari già incorporati o in ferma, rafferma e servizio permanente). - 1. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva a cui sia riscontrato dagli ospedali militari uno stato di tossicodipendenza o di abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni in deroga a quanto previsto nelle avvertenze e negli articoli 40 e 41 dell'elenco approvato con decreto del Presidente

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. Il Ministero della difesa organizza presso accademie, scuole militari, scuole di sanità militare, comandi ed enti militari corsi di informazione sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, alcool e tabacco, inserendoli nel più ampio contesto dell'azione di educazione civica e sanitaria che viene svolta nei confronti dei giovani che prestano il servizio militare di leva, nonché dando un'informazione complessiva sul fenomeno criminoso del traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale informazione è attuata anche mediante periodiche campagne basate su conferenze di ufficiali medici ai militari di leva, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli.

Art. 89. - (Azione di prevenzione e accertamenti sanitari). - *Identico*.

Art. 89-bis. - (Stato di tossicodipendenza degli iscritti e arruolati di leva, nonché dei militari già incorporati o in ferma, rafferma e servizio permanente). - 1. *Identico*.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008, e nell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono segnalati dalle autorità sanitarie militari alle competenti unità sanitarie locali al fine di facilitare il loro volontario avviamento al trattamento di recupero sociale presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze.

3. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva, già riconosciuti tossicodipendenti dalle autorità sanitarie civili e che hanno in corso un documentato trattamento di recupero da parte di centri civili autorizzati, possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni, previo accertamento delle competenti autorità sanitarie militari.

4. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idonei al termine del periodo di rivedibilità previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti possono, a domanda, essere dispensati ai sensi dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, quale risulta sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, indipendentemente dall'ordine di priorità ivi previsto.

5. I militari di leva già incorporati che sono riconosciuti tossicodipendenti dagli ospedali militari vengono posti in licenza di convalescenza fino al termine del congedamento della classe di appartenenza e il periodo di licenza è computato ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 8, della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Detti militari vengono altresì segnalati alle competenti unità sanitarie locali al fine di facilitare il loro avvio volontario a programmi di recupero.

6. Il militare in ferma prolungata o rafferma o in servizio permanente riconosciuto tossicodipendente, che dichiara la sua disponibilità a sottoporsi a trattamenti di recupero socio-sanitario, viene posto in licenza di convalescenza straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

per il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore. Al termine del trattamento viene sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la sua idoneità al servizio militare.

7. Per i militari di cui al presente articolo riconosciuti tossicofili, vengono realizzate attività di sostegno e di educazione sanitaria presso i consultori militari.

8. Le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e repressione dei reati previsti dalla presente legge, commessi da militari in luoghi militari, spettano ai soli comandanti di corpo con grado non inferiore ad ufficiale superiore.

Art. 89-ter. - (Servizio militare alternativo). - 1. Il dipendente da sostanze stupefacenti o psicotrope che, al termine del trattamento di recupero, è nelle condizioni di essere chiamato al servizio militare di leva può, su propria richiesta da presentare all'ufficio territoriale di leva del distretto militare, e su parere conforme della direzione della comunità terapeutica, continuare a prestare come servizio civile la sua attività volontaria per un periodo pari alla durata del servizio militare.

2. Il periodo di attività trascorso nella comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale è valido a tutti gli effetti come servizio militare.

3. In caso di assenza ingiustificata, la direzione della comunità terapeutica o il responsabile del centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale devono dare comunicazione alle competenti autorità militari territoriali che provvedono alla chiamata dell'interessato al servizio militare di leva.

4. Le autorità militari competenti del territorio possono, in qualsiasi momento,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. Tutti gli interventi previsti nel presente capo devono essere svolti nel rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati.

Art. 89-ter. - (Servizio civile). - 1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

accertare presso la comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale la presenza effettiva dell'interessato.

5. Al termine del periodo di attività nella comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale, l'autorità militare rilascia all'interessato il congedo militare illimitato.

Art. 89-*quater*. - (Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili). - 1. I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze sono volti ad assicurare, in ogni caso, la continuità dell'assistenza e a favorire il recupero socio-sanitario dell'interessato.

2. I dati statistici relativi all'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, rilevati in ambito militare, vengono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri della sanità e dell'interno.

Art. 89-*quinqüies*. - (Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria). - 1. Gli obiettori di coscienza ammessi ai benefici della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di prestare servizio sostitutivo civile presso centri civili autorizzati e convenzionati con l'Amministrazione della difesa che provvedono all'assistenza socio-sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope».

Art. 25.

1. In attesa di un riordino della normativa riguardante i servizi sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

5. *Identico*.

Art. 89-*quater*. - (Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili). - *Identico*.

Art. 89-*quinqüies*. - (Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria). - *Identico*».

Art. 27.

1. *Identico*.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto l'organico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso ogni unità sanitaria locale.

2. Il decreto dovrà uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:

a) l'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali del medico, dello psicologo, dell'assistente sociale, dell'infermiere, dell'educatore di comunità in numero necessario a svolgere attività di prevenzione, domiciliari e ambulatoriali;

b) il servizio deve svolgere un'attività nell'arco completo delle ventiquattro ore e deve coordinare gli interventi relativi al trattamento della sieropositività nei tossicodipendenti.

3. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, in ogni unità sanitaria locale è istituito almeno un servizio per le tossicodipendenze in conformità alle disposizioni del citato decreto. Qualora le unità sanitarie locali non provvedano entro il termine indicato, il Presidente della giunta regionale nomina un commissario *ad acta* il quale istituisce il servizio reperendo il personale necessario anche in deroga alle normative vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti. Qualora entro i successivi trenta giorni dal termine di cui al primo periodo il Presidente della giunta regionale non abbia ancora nominato il commissario *ad acta*, quest'ultimo è nominato con decreto del Ministro della sanità.

4. Per il finanziamento dei servizi delle tossicodipendenze è istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della sanità un apposito Fondo, la cui quantifica-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. *Identico:*

a) l'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali del medico, dello psicologo, dell'assistente sociale, dell'infermiere, dell'educatore professionale e di comunità in numero necessario a svolgere attività di prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche domiciliari e ambulatoriali;

b) il servizio deve svolgere un'attività nell'arco completo delle ventiquattro ore e deve coordinare gli interventi relativi al trattamento della sieropositività nei tossicodipendenti, anche in relazione alle problematiche della sessualità, della procreazione e della gravidanza, operando anche in collegamento con i consultori familiari, con particolare riguardo alla trasmissione madre-figlio della infezione da HIV.

3. *Identico.*

4. Per il finanziamento del potenziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze, valutato per la fase di avvio in lire 30 miliardi per l'anno 1990 e in lire 240

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

zione è demandata alle leggi finanziarie. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, ripartisce il Fondo tra le Regioni a seguito dell'esame di una documentazione fornita da ogni Regione concernente gli oneri per l'istituzione dei servizi nel territorio di competenza.

Art. 26.

1. Il titolo X della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«TITOLO X. - ATTRIBUZIONI REGIONALI, PROVINCIALI E LOCALI. SERVIZI PER LE TOSSICODIPENDENZE

Art. 90. - (*Prevenzione ed interventi da parte delle Regioni e delle Province autonome*). - 1. Le funzioni di prevenzione e di intervento contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono esercitate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i principi della presente legge.

2. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze in ordine ai servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, prevedono che ad essi spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:

a) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;

b) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

miliardi e 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede:

a) per l'anno 1990, mediante l'utilizzo del corrispondente importo a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 106 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dall'articolo 32 della presente legge;

b) per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondenti quote del Fondo sanitario nazionale vincolate allo scopo ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Art. 28.

1. *Identico*:

«TITOLO X. - ATTRIBUZIONI REGIONALI, PROVINCIALI E LOCALI. SERVIZI PER LE TOSSICODIPENDENZE

Art. 90. - (*Prevenzione ed interventi da parte delle Regioni e delle Province autonome*). - *Identico*.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

c) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;

d) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, da svolgersi anche a mezzo di altre strutture individuate dalla Regione;

e) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione;

f) predisposizione di elenchi delle strutture pubbliche e private che operano nel settore delle tossicodipendenze e raccordo tra queste, i servizi e, ove costituiti, i consorzi, i centri e le associazioni di cui all'articolo 91;

g) rilevazione dei dati statistici relativi a interventi dei servizi.

3. Detti servizi, istituiti presso le unità sanitarie locali singole o associate, rivestono carattere interdisciplinare e si avvalgono di personale qualificato per la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

Art. 90-bis. - (Limiti e modalità d'impiego di farmaci sostitutivi). - 1. Può essere autorizzato l'uso di farmaci sostitutivi nei trattamenti di cura delle tossicodipendenze con decreto del Ministro della sanità, che ne fissa i limiti e le modalità d'impiego, su parere del Consiglio superiore di sanità, da aggiornare ogni qualvolta appaia utile in relazione alla evoluzione delle conoscenze scientifiche.

Art. 91. - (Compiti di assistenza degli enti locali). - 1. Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza i comuni e le comunità montane, avvalendosi ove possibile delle associazioni di cui all'articolo 92, perseguono, anche mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o a mezzo di loro

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

Art. 91. - (Compiti di assistenza degli enti locali). - *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

associazioni, senza fini di lucro, riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti:

a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi programmati;

b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorità scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica;

c) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente.

2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato dai comuni e dalle comunità montane o dalle loro associazioni alle competenti unità sanitarie locali.

Art. 92. - (*Enti ausiliari*). - 1. I comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unità sanitarie locali, singole o associate, ed i centri previsti dall'articolo 91 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti ausiliari di cui all'articolo 93 che svolgono senza fine di lucro la loro attività con finalità di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione con finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della personalità, di formazione professionale e di orientamento al lavoro.

2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 90 e 91 possono autorizzare persone idonee a frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 92. - (*Enti ausiliari*). - *Identico*.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 93. - (Albi regionali e provinciali). - 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale, istituiscono un albo degli enti di cui all'articolo 92 che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

2. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 92 ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;

b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;

c) personale sufficiente ed esperto in materia di tossicodipendenti.

3. Il diniego di iscrizione agli albi deve essere motivato con espresso riferimento al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2, e al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti dalla legislazione regionale ai sensi del comma 4.

4. Le Regioni e le Province autonome, tenuto conto delle caratteristiche di autorizzazione di ciascuno degli enti di cui all'articolo 92, stabiliscono gli eventuali requisiti specifici, le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2 e le cause che danno luogo alla cancellazione dagli albi.

5. Gli enti ed associazioni iscritti in un albo che hanno più sedi operative, in Italia o all'estero, devono iscrivere separatamente ciascuna sull'albo territorialmente competente; dette sedi debbono possedere i requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2. Per le sedi operative situate all'estero è territorialmente competente l'albo presso il quale è stata iscritta la sede centrale o, in subordine, l'albo presso il quale è stata effettuata la prima iscrizione.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 93. - (Albi regionali e provinciali). - 1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

6. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria, oltre che per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 94, per:

a) l'impiego degli enti per le finalità di cui all'articolo 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e successivamente sostituita dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;

b) l'utilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o di privata dimora ai sensi dell'articolo 284 del codice di procedura penale, nonché dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'articolo 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;

c) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e al decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1988, n. 176;

d) l'istituzione di corsi statali sperimentali di cui all'articolo 86, comma 6, e le utilizzazioni di personale docente di cui al medesimo articolo 86, comma 7.

7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono altresì speciali albi degli enti e delle persone che gestiscono con fini di lucro strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. Per le finalità indicate nel comma 1 dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le Regioni e le Province autonome di cui al comma 7 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le Regioni e le Province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'articolo 92, secondo i pro-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 94. - (Convenzioni). - 1. L'esercizio delle funzioni di prevenzione, di riabilitazione e reinserimento indicate negli articoli 90 e 91, nonché la realizzazione di ogni altra opportuna iniziativa della Regione o degli enti locali potranno essere attuati mediante apposite convenzioni da stipularsi tra le unità sanitarie locali, gli enti ed i centri di cui all'articolo 91 e gli enti o associazioni iscritti nell'albo regionale o provinciale.

2. Le convenzioni con gli enti e le associazioni aventi sedi operative in territorio estero devono coprire per tali sedi anche gli oneri per le prestazioni di assistenza sanitaria. Le convenzioni devono prevedere l'obbligo di comunicare all'ente concedente il numero degli assistiti ed i risultati conseguiti nell'attività di prevenzione e recupero.

3. Le convenzioni dovranno essere conformi allo schema tipo predisposto dal Ministro della sanità ed a quello predisposto dal Ministro di grazia e giustizia ai fini di cui all'articolo 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

4. L'attività di enti, cooperative e associazioni in esecuzione delle convenzioni è svolta in collegamento con il servizio pubblico che ha indirizzato il tossicodipendente ed è sottoposta al controllo e agli indirizzi di programmazione della Regione in materia».

2. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 90-bis della legge 22 dicembre 1975, n. 685, inserito dal comma 1 del presente articolo, sarà emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

grammi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee.

Art. 94. - (Convenzioni). - 1. L'esercizio delle funzioni di prevenzione, di riabilitazione e reinserimento indicate negli articoli 90 e 91, nonché la realizzazione di ogni altra opportuna iniziativa della regione o degli enti locali potranno essere attuati mediante apposite convenzioni da stipularsi tra le unità sanitarie locali, gli enti ed i centri di cui all'articolo 91 e gli enti, le cooperative di solidarietà sociale o le associazioni iscritti nell'albo regionale o provinciale.

2. Le convenzioni con gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni aventi sedi operative in territorio estero devono coprire per tali sedi anche gli oneri per le prestazioni di assistenza sanitaria. Le convenzioni devono prevedere l'obbligo di comunicare all'ente concedente il numero degli assistiti ed i risultati conseguiti nell'attività di prevenzione e recupero.

3. *Identico.*

4. L'attività di enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni in esecuzione delle convenzioni è svolta in collegamento con il servizio pubblico che ha indirizzato il tossicodipendente ed è sottoposta al controllo e agli indirizzi di programmazione della regione in materia».

Soppresso.

2. Nel caso le Regioni e le Province autonome non provvedano ad istituire gli albi di cui all'articolo 93 della legge 22

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 27.

1. Il titolo XI della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«TITOLO XI. - INTERVENTI PREVENTIVI, CURATIVI E RIABILITATIVI

Art. 95. - (*Terapia volontaria e anonimato*). - 1. Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

2. Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere la richiesta d'intervento può essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà parentale o la tutela.

3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle unità sanitarie locali, nonché con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 92 della medesima legge n. 685 del 1975, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono temporaneamente registrati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai fini dei benefici previsti dalla legge stessa, sulla base di certificazione notarile attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera *a*), del citato articolo 93 e di autocertificazione dei requisiti di cui al comma 2, lettere *b*) e *c*), dello stesso articolo 93. I predetti enti, nel caso siano successivamente ammessi all'iscrizione agli albi, conservano come anzianità di iscrizione la data della suddetta registrazione.

Art. 29.

1. *Identico*:

«TITOLO XI. - INTERVENTI PREVENTIVI, CURATIVI E RIABILITATIVI

Art. 95. - (*Terapia volontaria e anonimato*). - *Identico*.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze.

5. In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 6, e dopo aver informato l'interessato del proprio diritto all'anonimato secondo quanto previsto dai commi 3 e 6, essi debbono inoltrare al predetto servizio una scheda sanitaria contenente le generalità dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti e delle terapie praticate.

6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalità nè altri dati che valgano alla loro identificazione.

7. I dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, nè davanti all'autorità giudiziaria nè davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili. La presente norma si applica anche a coloro che operano presso gli enti, centri, associazioni o gruppi che hanno stipulato le convenzioni di cui all'articolo 94.

8. Ogni Regione o Provincia autonoma provvederà ad elaborare un modello unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia, ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali.

9. Il modello di scheda sanitaria dovrà prevedere un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio.

Art. 96. - (Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze). - 1. L'esercen-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 96. - (Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze). - 1. L'esercen-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

te la professione medica che visita o assiste persona che fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio. L'esercente la professione medica, prima di procedere alla segnalazione, deve interpellare l'interessato se intende sottoporsi a cura conservando o meno l'anonimato secondo le disposizioni dell'articolo 95.

2. L'autorità giudiziaria o il prefetto nel corso del procedimento, quando venga a conoscenza di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.

3. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi di cui al comma 2, ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

Art. 97. - (Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo). - 1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definisce un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'articolo 91 e avvalendosi delle associazioni di cui all'articolo 92, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell'ambito del programma, in casi di riconosciute necessità ed urgenza, il servizio per le tossicodipendenze può disporre l'effettuazione di terapie di disintossicazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

te la professione medica che visita o assiste persona che fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio. La segnalazione avviene fermo restando l'obbligo dell'anonimato.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 97. - (Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo). - 1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definisce un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'articolo 91 e avvalendosi delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all'articolo 92, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell'ambito del programma, in casi di riconosciute necessità ed urgenza, il servizio per le tossicodipendenze può disporre l'effettuazione di terapie di disintossicazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le tossicodi-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

del programma da parte del tossicodipendente.

2. Il programma deve essere formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore.

3. Il programma è attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale o, in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia.

4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale, la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale, ovvero iscritta negli albi ai sensi dell'articolo 93, comma 5, secondo periodo, che dichiara di essere in condizioni di accoglierlo.

5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni previste nell'articolo 96 ovvero del provvedimento di cui all'articolo 72, comma 3, o di quello di cui all'articolo 72-*quinquies*, comma 1, definisce, entro dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta, della segnalazione o dei provvedimenti suindicati, il programma terapeutico e socio-riabilitativo.

Art. 97-bis. - (*Verifica del trattamento in regime di sospensione del procedimento*). -
1. Per tutti i soggetti il cui trattamento sia stato disposto in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi della presente legge, viene trasmessa dalla unità sanitaria locale competente per territorio una relazione periodica alle autorità competenti, secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, relativamente all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito della ultimazione del programma stesso, in termini di cessazione di

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

pendenze controlla l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni previste nell'articolo 96 ovvero del provvedimento di cui all'articolo 72, comma 9, definisce, entro dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione o del provvedimento suindicato, il programma terapeutico e socio-riabilitativo.

Art. 98 - (*Verifica del trattamento in regime di sospensione del procedimento*). -
1. Per tutti i soggetti il cui trattamento sia stato disposto in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi della presente legge, viene trasmessa dalla unità sanitaria locale competente per territorio, su richiesta dell'autorità che ha disposto la sospensione, una relazione secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, relativamente all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito della ultimazione del programma stesso, in ter-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

assunzione delle sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV della presente legge.

Art. 98. - (*Lavoratori tossicodipendenti*). -
1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare specifiche modalità per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1. Salvo più favorevole disciplina contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.

3. Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera *b*), della legge 18 aprile 1962, n. 230. Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono avere una durata superiore ad un anno.

4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego, nonché quelle che, per il personale delle Forze armate e di polizia,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

mini di cessazione di assunzione delle sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV della presente legge.

Art. 99. - (*Lavoratori tossicodipendenti*). -
Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

per quello che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti previsti dall'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio.

Art. 98-bis. - (Accertamenti di assenza di tossicodipendenza). - 1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e le loro modalità.

3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro è punito con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

Art. 98-ter. - (Prestazioni socio-sanitarie per detenuti). - 1. Gli interventi curativi, riabilitativi, previsti, secondo i principi della presente legge, possono essere richiesti dai detenuti con problemi di tossicodipendenza all'interno degli istituti carcerari.

2. Le unità sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 100. - (Accertamenti di assenza di tossicodipendenza). - *Identico.*

Art. 101. - (Prestazioni socio-sanitarie per detenuti). - *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 98-*quater*. - (Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero). - 1. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in base alle disposizioni dell'articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicura, tramite convenzioni o accordi bilaterali con i singoli paesi, ai tossicodipendenti italiani che si trovano all'estero, il soccorso immediato, l'assistenza sanitaria e la organizzazione, dietro il loro assenso, del viaggio di rientro in Italia fornendo apposita comunicazione alle competenti unità sanitarie locali per successivi interventi.

Art. 99. - (Ricorso al tribunale). - 1. Nei casi previsti dagli articoli 72, comma 3, 72-*quinquies*, comma 1 e 96 contro il programma terapeutico e socio-riabilitativo definito dal servizio pubblico per le tossicodipendenze è ammesso ricorso alla sezione civile specializzata del tribunale avente sede nel capoluogo del distretto della corte d'appello in cui la persona risiede. Se si tratta di minore, la competenza spetta al tribunale per i minorenni del luogo in cui risiede il minore.

2. La sezione civile specializzata del tribunale è composta da un magistrato avente le funzioni di magistrato d'appello, che la presiede, da un magistrato avente le funzioni di magistrato di tribunale e da tre esperti in materie medico-legali, tossicologiche, psicologiche e sociologiche.

3. Gli esperti sono nominati, per un quadriennio, dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del presidente della corte d'appello competente.

4. Agli esperti competono le indennità spettanti ai giudici popolari.

5. Il relativo onere è valutato in lire 1.600 milioni in ragione d'anno, a decorrere dall'anno 1990.

Art. 100. - (Procedimento innanzi al tribunale e provvedimenti relativi). - 1. Il ricorso deve essere proposto entro quindici giorni dalla definizione del programma

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 102. - (Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero). - *Identico*».

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

terapeutico e socio-riabilitativo e può essere presentato anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Il ricorso non sospende l'esecuzione del programma terapeutico.

3. Il presidente della sezione fissa l'udienza di comparizione con decreto in calce al ricorso, che, a cura del cancelliere, è comunicato al ricorrente e al pubblico ministero.

4. La sezione, acquisito il programma terapeutico, in caso di urgenza e su istanza dell'interessato, può sospendere l'esecuzione del programma anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione. Sulla richiesta di sospensione la sezione decide entro dieci giorni.

5. La sezione provvede in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'interessato, dopo aver assunto informazioni e raccolte le prove disposte di ufficio o a richiesta di parte.

6. L'interessato ha diritto di farsi assistere da un difensore e da un consulente tecnico di parte.

7. Qualora risultino violate le disposizioni di cui all'articolo 97, la sezione annulla il programma terapeutico e rimette nuovamente gli atti al servizio pubblico per la modifica del programma.

8. Contro il provvedimento della sezione specializzata o del tribunale per i minorenni è proponibile ricorso in Cassazione.

9. I ricorsi e i successivi provvedimenti sono esenti da imposta di bollo. I provvedimenti non sono soggetti a registrazione».

2. Le Regioni e le Province autonome provvedono agli adempimenti di cui al comma 8 dell'articolo 95 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. *Identico.*

3. Il decreto di cui all'articolo 98, comma 1, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sarà emanato entro sessanta giorni

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

3. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 98-bis della legge 22 dicembre 1975, n. 685, inserito dal comma 1 del presente articolo sarà emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.

1. Il titolo XII della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«TITOLO XII. - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 103. - (Inasprimento delle pene pecuniarie). - 1. Le pene pecuniarie previste nei

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 100 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sarà emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.

1. La pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente deve essere scontata in istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi.

Art. 31.

1. Durante il periodo di affidamento di cui all'articolo 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e all'articolo 4-sexies del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, il responsabile della comunità può accompagnare o far accompagnare da persona di sua fiducia il tossicodipendente fuori della comunità in casi di necessità o di urgenza dipendenti da ragioni di assistenza sanitaria o da gravi motivi familiari dandone immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 32.

1. *Identico*:

«TITOLO XII. - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 103. - (Inasprimento delle pene pecuniarie). - *Identico*.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

titoli I, II, III, IV, V e VI della presente legge, già raddoppiate dall'articolo 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove non modificate dai precedenti articoli, sono moltiplicate per cinque.

Art. 104. - (Integrazione dell'articolo 362, secondo comma, del codice penale). - 1. Nell'articolo 362, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "a querela della persona offesa" sono aggiunte le seguenti: "nè si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico".

Art. 104-bis. - (Modifica dell'articolo 172 del codice penale). - 1. Nell'articolo 172 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Le altre pene si estinguono nel termine di cinque anni".

Art. 104-ter - (Modifica dell'articolo 157 del codice penale). - 1. Nell'articolo 157, primo comma, numero 4, del codice penale, dopo le parole: "o la pena della multa", sono aggiunte le seguenti: "ovvero pene di altra natura".

Art. 104-quater - (Modifica dell'articolo 379 del codice penale). - 1. Nel primo comma dell'articolo 379 del codice penale le parole "e del caso preveduto dall'articolo 648" sono sostituite dalle seguenti: "e dei casi preveduti dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter".

Art. 105. - (Modifica dell'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75). - 1. All'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dopo il numero 7 è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"7-bis) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente".

Art. 106. - (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga). - 1. Presso la

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 104. - (Integrazione dell'articolo 362, secondo comma, del codice penale). - *Identico.*

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Art. 105. - (Modifica dell'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75). - *Identico.*

Art. 106. - (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga). - 1. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per il finanziamento di progetti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi della presente legge, presentati dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione e della sanità con particolare riguardo per i progetti localizzati nelle regioni meridionali.

2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati progetti mirati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze elaborati dai comuni maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno, previa presentazione di progetti di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire nel campo della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno.

3. Una quota almeno pari al sette per cento degli stanziamenti di cui al comma 11 è destinata al finanziamento di progetti di iniziativa delle Regioni volti alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi.

4. Il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è disposto, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'articolo 1.

5. Il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, nella prima seduta, specifica le priorità in tema di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonché di contenimento del fenomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e determina i criteri per la

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati progetti mirati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze elaborati dai comuni maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno, previa presentazione di progetti di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire nel campo della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione sul territorio.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ripartizione del Fondo e per la valutazione dei progetti, tenendo conto tra l'altro:

a) dell'urgenza degli interventi in relazione a situazioni di alto rischio;

b) degli interventi volti alla prevenzione e al contenimento del diffondersi delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti;

c) della carenza di strutture idonee alla lotta alla droga, nel settore di competenza di ciascun soggetto proponente;

d) della necessità di formazione del personale, con riferimento agli specifici obiettivi proposti dalla Organizzazione mondiale della sanità (regione europea) e dalla Comunità europea.

6. Per l'esame istruttorio dei progetti è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una commissione di nove membri, presieduta da un esperto designato dal Ministro per gli affari sociali o da un dirigente generale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei ministri e composta da sette esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, dei seguenti settori: sanitario, farmaco-tossicologico, psicologico, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico. Detta commissione è coadiuvata da un ufficio di segreteria al quale è preposto un funzionario della carriera direttiva o dirigenziale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. Le amministrazioni destinatarie dei finanziamenti avviano la realizzazione dei progetti entro tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che, in mancanza, provvede, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, a ridistribuire le somme su altri progetti meritevoli di accoglimento.

8. Le amministrazioni provvedono altresì ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione semestrale sull'andamento dei progetti e sui risultati conseguiti.

9. Nel caso in cui la realizzazione del progetto finanziato incontri concrete difficoltà operative, l'amministrazione interes-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

sata, previo parere favorevole del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, può apportarvi le opportune variazioni, ferma restando l'entità del finanziamento accordato.

10. L'onere per il funzionamento della commissione di esperti e del relativo ufficio di segreteria è valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dall'anno 1990.

11. L'onere per il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è determinato in lire 174.440 milioni per l'anno 1990 e in lire 182.440 milioni a decorrere dal 1991.

12. L'organizzazione del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Comitato potrà articolarsi in più sezioni; per il suo funzionamento dovranno osservarsi le norme regolamentari di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 106-bis. - (Contributi). - 1. Per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche il comitato esecutivo del comitato per l'edilizia residenziale (CER), integrato per tali circostanze da un rappresentante del Ministro per gli affari sociali, può concedere agli enti di cui all'articolo 92 un contributo in conto capitale fino alla totale copertura della spesa necessaria.

2. La concessione di detto contributo, secondo le procedure dei programmi straordinari attivati dal CER ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, comporta un vincolo decennale di destinazione dell'immobile a sede di comunità terapeutica residenziale o diurna per tossicodipendenti ed è subordinata alla previa autorizzazione alla realizzazione dell'opera.

3. I contributi sono ripartiti tra le Regioni in proporzione al numero di tossicodipendenti assistiti sulla base delle rilevazioni dell'Osservatorio permanente di cui all'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 22

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

10. *Identico.*

11. L'onere per il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è determinato in lire 176.040 milioni per l'anno 1990 e in lire 177.990 milioni a decorrere dal 1991.

12. *Identico.*

Art. 107. - (Contributi). - *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e, in ogni caso, sono destinati in percentuale non inferiore al 40 per cento al Mezzogiorno a norma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti istituita ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 108. - (*Concessione di strutture*). - 1. Agli enti locali, alle unità sanitarie locali e ai centri privati autorizzati e convenzionati, possono essere date in uso, con convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro degli affari sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, al fine di destinarli a centri di cura e recupero di tossicodipendenti nonchè per realizzare centri e case di lavoro per i riabilitati.

2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture attingendo ai finanziamenti di cui all'articolo 107 e nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi.

3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 1, 4, 5 e 6, e dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390.

Art. 109. - (*Concessione delle strutture degli enti locali*). - 1. Le Regioni, le Province autonome, gli enti locali, nonchè i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti ausiliari di cui all'articolo 92, anche se in possesso dei soli requisiti di cui alle lettere a) e c) del

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 106, comma 12, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sarà emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 29.

1. All'articolo 27, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, le parole: «all'ufficio del medico provinciale competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «alla competente unità sanitaria locale».

2. L'ultimo comma dell'articolo 43 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Le prescrizioni a persone assistite dal servizio sanitario nazionale debbono essere rilasciate in originale e copia. Su tale copia il medico deve apporre in caratteri chiari

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

comma 2 dell'articolo 93, beni immobili di loro proprietà con vincolo di destinazione alle attività di prevenzione, recupero e reinserimento anche lavorativo dei tossicodipendenti, disciplinate dalla presente legge.

2. L'uso è disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata, stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto, e disciplina le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene, anche mediante utilizzazione dei contributi di cui all'articolo 107.

Art. 110. - (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, ad eccezione dell'articolo 1 per quanto concerne l'ufficio centrale stupefacenti, gli articoli 446, 447 e 729 del codice penale e ogni altra norma in contrasto con la presente legge».

2. *Identico.*

Art. 33.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ed indelebili la dicitura: "copia per l'unità sanitaria locale".

3. All'articolo 82 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, le parole: «coloro che sono stati dichiarati non punibili per avere agito nelle condizioni di cui all'articolo 80» sono sostituite dalle seguenti: «coloro che sono stati puniti a norma dell'articolo 72-bis».

Art. 30.

1. La Commissione di cui all'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1988, n. 176, è presieduta dal Ministro per gli affari sociali.

2. L'ammontare della spesa per i contributi da erogarsi con le modalità di cui al decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, ed al decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1988, n. 176, recante rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti, è incrementato di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992.

Art. 31.

1. I contributi di cui all'articolo 30 sono destinati, nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.

2. I progetti possono essere elaborati dalle comunità terapeutiche anche con la collaborazione di imprese pubbliche e private e di cooperative e con il concorso, anche in veste propositiva, delle agenzie

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

Art. 34.

Identico.

Art. 35.

1. I contributi di cui all'articolo 34 sono destinati, nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.

2. I progetti possono essere elaborati dalle comunità terapeutiche e dalle cooperative operanti per l'inserimento lavorativo tanto autonomamente quanto in collaborazione con imprese pubbliche e private e

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

per l'impiego. I progetti sono inviati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, entro sessanta giorni dalla loro ricezione, esprime alla commissione di cui all'articolo 30 un parere sulla fattibilità e sulla congruità economico-finanziaria, nonché sulla validità del progetto con riferimento alle esigenze del mercato del lavoro. I progetti possono prevedere una prima fase di formazione del personale e possono realizzare l'occupazione anche in forma cooperativistica.

3. La Commissione, acquisito il parere del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, autorizza la realizzazione del progetto e l'anticipazione dei fondi necessari.

Art. 32.

1. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della sanità e per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva uno o più programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti.

2. Il Ministro di grazia e giustizia può realizzare i suddetti programmi, anche avvalendosi di strutture esterne, mediante apposite convenzioni, tanto per i detenuti in espiazione di pena, quanto per i detenuti in attesa di giudizio.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero di grazia e giustizia dovrà attivare corsi di addestramento e riqualificazione del personale dell'amministrazione penitenziaria.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 20.000 milioni per gli anni 1990, 1991 e 1992.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

con cooperative e con il concorso, anche in veste propositiva, delle agenzie per l'impiego. I progetti sono inviati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, entro sessanta giorni dalla loro ricezione, esprime alla Commissione di cui all'articolo 34 un parere sulla fattibilità e sulla congruità economico-finanziaria, nonché sulla validità del progetto con riferimento alle esigenze del mercato del lavoro. I progetti possono prevedere una prima fase di formazione del personale e possono realizzare l'occupazione anche in forma cooperativistica.

3. *Identico.*

Art. 36.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 33.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro e con le norme della presente legge le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1988, n. 176, e del codice di procedura penale.

2. Il testo unico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, che trasmette l'anzidetto testo alle Commissioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è deliberato dal Consiglio dei ministri ed è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o di un Ministro da lui delegato, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.

Art. 34.

1. Gli articoli 2, 8, 9, 75, 80, 80-bis, 83, 101, 102, 107 e 108 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono abrogati.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 37.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico con numerazione dei commi nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro e con le norme della presente legge le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1988, n. 176, e del codice di procedura penale.

2. *Identico.*

Art. 38.

1. Gli articoli 2, 8, 9, 75, 80, 80-bis, 82 e 83 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono abrogati.

2. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il richiamo si intende riferito all'articolo 71-bis della stessa legge.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 35.

1. Per il triennio 1990, 1991 e 1992 la complessiva autorizzazione di spesa di cui alla presente legge, pari a lire 263 miliardi per l'anno 1990 e a lire 270 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 è così ripartita:

a) lire 360 milioni annui per l'istituzione e il funzionamento del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) lire 4.000 milioni annui per il funzionamento di uffici antidroga all'estero e lire 1.000 milioni per il solo anno 1990 per le spese di carattere funzionale;

c) lire 6.800 milioni annui per il potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) lire 4.000 milioni annui per il funzionamento dei comitati costituiti presso il Ministero della pubblica istruzione e i provveditorati agli studi;

e) lire 1.600 milioni annui per le indennità degli esperti delle sezioni civili specializzate del tribunale;

f) lire 800 milioni annui per il funzionamento della Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

g) lire 174.440 milioni per l'anno 1990 e lire 182.440 milioni annui a partire dal 1991 per il finanziamento di progetti finalizzati da parte del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;

h) lire 50.000 milioni annui per il rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti;

i) lire 20.000 milioni annui per il finanziamento degli interventi in favore dei

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 39.

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) lire 6.050 milioni annui a decorrere dal 1991 per l'istituzione nei ruoli del Ministero dell'interno di una apposita dotazione organica di 200 unità di assistenti sociali;

d) *identica;*

e) *identica;*

soppressa.

f) *identica;*

g) lire 176.040 milioni per l'anno 1990, di cui 30 accantonati per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 27, e lire 177.990 milioni annui a partire dal 1991 per il finanziamento di progetti finalizzati da parte del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;

h) *identica;*

i) *identica.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

detenuti tossicodipendenti e malati di AIDS.

2. All'onere di lire 263 miliardi per l'anno 1990 e di lire 270 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo interamente utilizzando gli appositi accantonamenti "Aggiornamento, modifiche ed integrazione della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di lotta alla droga" e "Ulteriori finanziamenti per la lotta alle tossicodipendenze". A tal fine il Ministro delle finanze provvede, con proprio decreto da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad un aumento del provento erariale afferente ai tabacchi, per un importo in ogni caso tale da garantire un gettito aggiuntivo annuo non inferiore a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 o porzione di essi.

3. Le somme di cui al comma 1, stanziata nell'anno 1990 e non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo.

4. A decorrere dall'anno 1993, alla quantificazione della spesa si provvede con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*